

COMUNE DI AVIO

Provincia di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN ORDINE ALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2026 E CONSEGUENTE VARIAZIONE

Il giorno 25 febbraio 2026, il sottoscritto Samuel Hausberger, Revisore del Comune di Avio ex Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e del D.P.G.R. del 20 maggio 1999, n. 4/L, nominato con Delibera Consiliare n. 20 del 27 luglio 2023, ha preso in esame la proposta di delibera consiliare pervenuta in data 19.02.2026 avente ad oggetto “Istituzione Fondo di Garanzia debiti commerciali anno 2026”.

Visti

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto un accantonamento obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione ed il calcolo del relativo accantonamento;
- l'articolo 1, comma 862 che sancisce che “entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

-
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;”
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Esaminata

- La proposta di deliberazione di Consiglio n. 31 del 19/02/2026, completa della relativa documentazione a supporto, con la quale si intende procedere all'accantonamento del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali ai sensi l'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.
- In particolare, dalla documentazione fornita il revisore ha potuto verificare che:
- Lo STOCK DEBITO SCADUTO ANNO 2025 ammonta ad € 104.377,41 a fronte di STOCK DEBITO SCADUTO ANNO 2024 pari ad € 35.472,26, non registrando quindi la riduzione del 10% dello scaduto rispetto all'anno precedente;

-
- La % dello STOCK DEL DEBITO SCADUTO 2025 sul totale delle fatture ricevute è inferiore ai parametri di cui al art. 1 comma, comma 859, l 145/18 di conseguenza non trova applicazione la lettera a) del comma 862 del medesimo articolo;
 - I tempi medi pagamento sono stati calcolati in giorni 3, da cui consegue ai sensi dell'art.1 comma 862 l'applicazione di una percentuale pari all'1% degli stanziamenti assestati 2025.

Tenuto conto

- che l'Ente in fase di approvazione del Bilancio di Previsione non ha provveduto ad accantonare alcuna somma a titolo di "Fondo Garanzia debiti commerciali";
- che l'Ente ha provveduto ai sensi del citato art. 1 comma 862 l. 145/18, a determinare in euro 21.609,09 l'ammontare del Fondo Garanzia debiti commerciali da accantonare;
- che al fine di dare copertura allo stanziamento del Fondo si è resa necessaria una variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 che coinvolge la sola annualità 2026 per un importo in Parte Corrente pari ad euro 21.609,09 e per la quale l'Ente ha fornito i relativi allegati tesi a dimostrare il mantenimento degli equilibri;
- del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal settore economico-finanziario a firma del responsabile Luca Graiff in data 19/02/2026;

Esprime

Parere Favorevole alla delibera avente ad oggetto "Fondo di garanzia debiti commerciali anno 2026" ed alla conseguente variazione Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al D.U.P. 2026-2028, così come sopra descritta, in quanto viene mantenuto l'equilibrio tra Entrate e Uscite previste nel Bilancio di previsione 2026-2028.

Avio, li 25.02.2026

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Samuel Hausbergher